

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1066 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Alle autorità di risoluzione è stato conferito il compito di preparare piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») conformemente ai requisiti e alla procedura di cui alla direttiva 2014/59/UE e a tale scopo è stata conferita loro la facoltà di esigere le informazioni necessarie dagli enti. Per quanto riguarda specificamente i piani di risoluzione di gruppo, l'impresa madre nell'Unione deve comunicare le informazioni pertinenti all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, la quale poi le trasmette alle autorità elencate all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE conformemente alla procedura ivi indicata.
- (2) La procedura, insieme a una serie minima di modelli per richiedere agli enti le informazioni necessarie, dovrebbe essere concepita in modo tale da consentire alle autorità di risoluzione di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti.
- (3) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE gli enti hanno il dovere di assicurare alle autorità di risoluzione la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione. Le procedure dovrebbero però essere concepite in modo da ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tale proposito, la direttiva 2014/59/UE prevede che le autorità competenti abbiano il dovere di cooperare con le autorità di risoluzione. Nell'ambito di tale cooperazione l'autorità competente e l'autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni necessarie siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente in virtù dei compiti di vigilanza esercitati da quest'ultima. Qualora tali informazioni siano disponibili, è opportuno che l'autorità competente le trasmetta.
- (4) Nell'ottica del contenuto complessivo dei piani di risoluzione, è opportuno che una serie minima di modelli riguardi il nucleo di informazioni relative all'ente da fornire all'autorità di risoluzione.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

- (5) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione**

La presentazione all'autorità di risoluzione, da parte di un ente, delle informazioni necessarie per preparare e attuare i piani di risoluzione, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, compresi i piani di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 13 della stessa direttiva, segue la procedura di cui all'articolo 2 del presente regolamento e utilizza, se del caso, i modelli di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

### **Procedura**

1. Per verificare, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, se le informazioni necessarie per la preparazione del piano di risoluzione, che l'autorità di risoluzione deve chiedere all'ente, sono già disponibili in tutto o in parte presso l'autorità competente, l'autorità di risoluzione richiede in primo luogo tali informazioni all'autorità competente dell'ente interessato.
2. Se le informazioni richieste sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.
3. Se le informazioni non sono già disponibili presso l'autorità competente, oppure se il formato in cui esse sono fornite dall'autorità competente non è soddisfacente per l'autorità di risoluzione, tenuto conto in particolare della procedura per la preparazione dei piani di risoluzione di gruppo, l'autorità di risoluzione chiede direttamente all'ente di fornire le informazioni necessarie.
4. Se le informazioni richieste dall'autorità di risoluzione ai sensi del paragrafo 3 sono comprese in una delle categorie di cui all'articolo 3, l'ente fornisce tali informazioni all'autorità di risoluzione presentando il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII, seguendo le istruzioni di cui all'allegato XIII.
5. Se le informazioni richieste dall'autorità di risoluzione non rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 3, le informazioni sono fornite nel formato richiesto dall'autorità di risoluzione.
6. La richiesta di informazioni che l'autorità di risoluzione presenta a un ente ai sensi del paragrafo 3:
  - a) specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l'ente comunica le informazioni all'autorità di risoluzione;
  - b) qualora le informazioni richieste siano incluse in una delle categorie di cui all'articolo 3, specifica il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII da utilizzare per fornire le informazioni all'autorità di risoluzione;
  - c) qualora le informazioni richieste non siano incluse in una delle categorie di cui all'articolo 3, o non rientrino in uno dei modelli contenuti negli allegati da I a XII, specifica il formato da utilizzare per fornire le informazioni all'autorità di risoluzione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione [(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- d) specifica se il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII debba essere compilato a livello individuale o di gruppo e se il suo ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato XIII;
- e) indica i necessari contatti cui le informazioni devono essere inviate in seno all'autorità di risoluzione.

*Articolo 3*

**Serie minima di informazioni incluse nei modelli**

La serie minima di modelli per la presentazione di informazioni ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE comprende le seguenti categorie:

- 1) struttura organizzativa, come specificato nell'allegato I;
- 2) *governance* e dirigenza, come specificato nell'allegato II;
- 3) funzioni essenziali e delle linee di business principali, come specificato nell'allegato III;
- 4) controparti principali, come specificato nell'allegato IV, sezione 1: Attività, sezione 2: Passività, e sezione 3: Coperture rilevanti;
- 5) struttura delle passività, come specificato nell'allegato V;
- 6) garanzie reali costituite, come specificato nell'allegato VI;
- 7) voci fuori bilancio, come specificato nell'allegato VII;
- 8) sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, come specificato nell'allegato VIII;
- 9) sistemi informatici, come specificato nell'allegato IX, sezione 1: Informazioni generali e sezione 2: Classificazione;
- 10) interconnessioni, come specificato nell'allegato X;
- 11) autorità, come specificato nell'allegato XI;
- 12) impatto giuridico della risoluzione, come specificato nell'allegato XII.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## Struttura organizzativa

Persona giuridica		Assetto proprietario		Capitale	Diritti di voto	Soggetto consolidante	
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica			Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica
010	020	030	040	050	060	070	080
<i>Società di partecipazione X</i>	110	<i>n. a.</i>	<i>n. a.</i>	<i>n. a.</i>	<i>n. a.</i>	<i>n. a.</i>	<i>n. a.</i>
<i>Banca A (impresa madre)</i>	111	<i>Società di partecipazione X</i>	110	100 %	100 %	<i>Banca A</i>	111
<i>Banca B (filiazione)</i>	112	<i>Banca A</i>	111	80 %	60 %	<i>Banca A</i>	111
<i>Banca U</i>	156	<i>Banca B</i>	112	100 %	100 %	<i>Banca A</i>	111

## Governance e dirigenza

Persona giuridica		Ubicazione	Giurisdizione di costituzione	Autorità preposta al rilascio delle licenze	Tipo di licenza	Membro dell'organo di amministrazione responsabile di comunicare le informazioni per il piano di risoluzione			Dirigente chiave				
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica					Nome	Numero di telefono	Indirizzo di posta elettronica	Nome	Funzione	Dipartimento	Numeri di telefono	Indirizzi di posta elettronica
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Banca A	111	Londra	GB	BoE	Raccolta di depositi	David Jones	4 444 444	<a href="mailto:djones@banka.com">djones@banka.com</a>					
Banca B	112	Parigi	FR	ACP	Raccolta di depositi e gestione delle attività	Paul Durand	33 333 333	<a href="mailto:pdurand@bankb.com">pdurand@bankb.com</a>					

## Funzioni essenziali e linee di business principali

Funzioni essenziali	Linee di business principali	Persona giuridica		Ubicazione	Numero di uffici/succursali in ogni ubicazione	Attività sostanziali			Passività sostanziali			Alto dirigente responsabile della comunicazione delle informazioni				
		Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica			Tipo	Importo	Valuta	Tipo	Importo	Valuta	Nome	Funzione	Dipartimento	Numeri di telefono	Indirizzi di posta elettronica
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
Raccolta di depositi	Attività bancaria al dettaglio	Banca A	111	Regno Unito	87				deposits	5,000	GBP					
	Attività bancaria al dettaglio	Banca A	111	Irlanda	4				deposits	200	EUR					
	Attività bancaria al dettaglio	Banca B	112	Francia	112				deposits	5,000	EUR					
	Centro informatico per l'attività bancaria online	Entità C	113	Spagna	1				n/a	n/a	n/a					
Gestione delle attività		Banca A	111	Regno Unito	10	attività in gestione	1,000	GBP								
		Banca D	114	Slovacchia	1	attività in gestione	100	EUR								

## ALLEGATO IV

## SEZIONE 1

## Controparti principali (attività)

Persona giuridica		Controparte principale		Valuta	Esposizione originaria	Attenuazioni del rischio di credito	Rettifiche di valore e accantonamenti	Esposizione netta	Impatto sul coefficiente CET1
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
Bank A	111	<i>Governo del Regno Unito</i>	789	GBP	200,000	0	0	200,000	200 bp
Bank B	112	<i>Banca W</i>	444	EUR	1,000,000	500,000	200,000	300,000	300 bp
Bank A	111	<i>Impresa U</i>	650	EUR	500,000	0	400,000	100,000	100 bp

## SEZIONE 2

**Controparti principali (passività)**

Persona giuridica		Controparte principale		Finanziamenti		
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Tipo	Importo	Valuta
010	020	030	040	050	060	070

## SEZIONE 3

**Controparti principali (coperture rilevanti)**

Persona giuridica		Controparte principale		Coperture rilevanti (in bilancio)				Coperture rilevanti (fuori bilancio)			
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Tipo	Importo	Valuta	Scopo della copertura	Tipo	Importo	Valuta	Scopo della copertura
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120

## ALLEGATO V

## Struttura delle passività

010	Nome della persona giuridica	Banca A
020	Identificativo della persona giuridica	111
030	Diritto che disciplina le passività	SEE

040	Data	12/31/2013
-----	------	------------

	Controparti	Debito giuridicamente subordinato che rientra nel capitale aggiuntivo di classe 1	Debito giuridicamente subordinato che rientra nel capitale di classe 2			Debito giuridicamente subordinato			Debito non garantito di primo rango (senior)		
			< 1 mese	< 1 anno	> 1 anno	< 1 mese	< 1 anno	> 1 anno	< 1 mese	< 1 anno	> 1 anno
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
050	Persone fisiche										
055	<i>di cui passività ammissibili</i>										
060	Microimprese, piccole e medie imprese										
065	<i>di cui passività ammissibili</i>										
070	Grandi imprese non finanziarie										
075	<i>di cui passività ammissibili</i>										
080	Enti										
085	<i>di cui passività ammissibili</i>										
090	Imprese di assicurazione e fondi pensionistici										
095	<i>di cui passività ammissibili</i>										
100	Altre imprese finanziarie										
105	<i>di cui passività ammissibili</i>										
110	Infragruppo										
115	<i>di cui passività ammissibili</i>										
120	Governo, banche centrali ed entità sovranazionali										
125	<i>di cui passività ammissibili</i>										
130	Altri/non identificati										
140	<i>di cui passività ammissibili</i>										
150	<b>TOTALE</b>										
160	<b>Totale delle passività ammissibili</b>										

	Controparti	Depositi			Debito garantito	Altre passività escluse ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della BRRD	Derivati		TOTALE
		Totale	di cui depositi ammissibili	di cui depositi protetti			Esposizione dopo il netting prudenziale	Esposizione dopo la deduzione di margini e garanzie reali	
		110	120	130			140	150	
050	Persone fisiche								
055	<i>di cui passività ammissibili</i>								
060	Microimprese, piccole e medie imprese								
065	<i>di cui passività ammissibili</i>								
070	Grandi imprese non finanziarie								
075	<i>di cui passività ammissibili</i>								
080	Enti								
085	<i>di cui passività ammissibili</i>								
090	Imprese di assicurazione e fondi pensionistici								
095	<i>di cui passività ammissibili</i>								
100	Altre imprese finanziarie								
105	<i>di cui passività ammissibili</i>								
110	Infragruppo								
115	<i>di cui passività ammissibili</i>								
120	Governo, banche centrali ed entità sovranazionali								
125	<i>di cui passività ammissibili</i>								
130	Altri/non identificati								
140	<i>di cui passività ammissibili</i>								
150	<b>TOTALE</b>								
160	<b>Totale delle passività ammissibili</b>								

## Garanzie reali costituite

Persona giuridica		Emittente della garanzia reale		Tipo di garanzia reale	Numero di identificazione	Detentore della garanzia reale		Importo	Valuta	Giurisdizione	Controparte		Importo	Valuta	Giurisdizione
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica			Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica				Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160
Banca A	111	Governo degli USA	278	Titoli di Stato statunitensi Prestiti ipotecari		Banca L	487	1 000	USD	USA	Banca B	345	10 000	USD	USA
Banca A	111	Banca A	997			BoE	997	1 000	GBP	GB	Banca C	587	8 000	GBP	GB

## Voci fuori bilancio

Persona giuridica		Voce fuori bilancio	Controparte		Importo		Valuta	Operazioni essenziali	Linee di business principali	Informazioni supplementari
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica		Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Totale	di cui impegnato				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Banca A	111	linea di credito	Banca C	113	10 000 000	10 000 000	GBP			accordo in scadenza alla fine del 2015
Banca A	111	linea di credito	Banca D	114	- 5,000,000	0	EUR			accordo in scadenza alla fine del 2015

## Sistemi di pagamento, compensazione e regolamento

Persona giuridica		Sistema				Ente rappresentativo		Attribuzione a funzione essenziale	Attribuzione a linea di business principale	Requisiti di adesione	Impatto della procedura di risoluzione sull'adesione o sul contratto con l'ente rappresentativo	Sostituibilità	Informazioni supplementari
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Tipo di sistema	Designazione	Modo di partecipazione	Codice di identificazione	Nome dell'entità	Codice di identificazione						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Banca A	111	Depositario	Clearstream	indiretto		Banca W			Negozi- zione di titoli		Cancellazione dell'adesione	Euroclear	
Banca B	112	Pagamento	TARGET	diretto				Pagamento					

## Sistemi informatici (informazioni generali)

Sistema			Entità del gruppo che è parte del contratto		Tipo di contratto	Controparte		Persona responsabile			Impatto della procedura di risoluzione sulla continuità di accesso ai sistemi informatici
Identificazione	Tipo	Descrizione	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica		Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome	Numero di telefono	Indirizzo di posta elettronica	
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
<i>Sistema A</i>	attività bancaria online		<i>Banca A</i>	111	<i>Licenza</i>	<i>Entità A</i>					
<i>Sistema B</i>	autorizzazione dei crediti		<i>Banca A</i>	111	<i>Licenza</i>	<i>Entità B</i>					
	autorizzazione dei crediti		<i>Banca B</i>	112	<i>Licenza</i>	<i>Entità B</i>					
<i>Sistema C</i>	altro		<i>Banca C</i>	113	<i>Servizio condiviso</i>	<i>Entità C</i>					

## SEZIONE 2

**Sistemi informatici (attribuzione)**

Sistema	Utente			
	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Funzioni essenziali	Linea di business principale
010	020	030	040	050
<i>Sistema A</i>	<i>Banca A</i>	<i>111</i>	<i>Raccolta di depositi</i>	<i>Raccolta di depositi</i>
<i>Sistema A</i>	<i>Banca B</i>	<i>112</i>	<i>Raccolta di depositi</i>	<i>Raccolta di depositi</i>
<i>Sistema B</i>	<i>Banca A</i>	<i>111</i>	<i>Credito</i>	<i>Dettaglio</i>
<i>Sistema B</i>	<i>Banca C</i>	<i>113</i>	<i>Credito</i>	<i>Servizi bancari per le imprese</i>
<i>Sistema C</i>	<i>Banca A</i>	<i>111</i>	<i>Tutto</i>	<i>Tutto</i>

## Interconnessioni

Persona giuridica A		Persona giuridica B			
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità 2	Identificativo della persona giuridica 2	Tipo di interconnessione	Descrizione
010	020	030	040	050	060
Banca A	101	Banca B	102	Personale	Personale esperto in campo legale (40 elementi)
Banca A	101	Banca C	103	Personale	Personale esperto in campo legale (40 elementi)
Banca B	102	Banca C	103	Sistemi	Tutti i sistemi e le infrastrutture informatici utilizzati dalla banca C sono utilizzati anche dalla banca B
Banca A	101	Banca C	103	Accordi su finanziamenti	Il finanziamento della banca C è effettuato tramite la banca A
Banca A	101	Entità D	104	Personale	Personale esperto in campo legale (40 elementi)
Banca A	101	Banca B	102	Accordi su finanziamenti	Il finanziamento della banca B è effettuato tramite la banca A
Banca C	103	Entità D	104	Strutture	Le sedi della banca C e dell'entità D sono nello stesso edificio
Banca A	101	Banca B	102	Accordi sulla liquidità	La banca A acconsente a fornire liquidità alla banca B in caso di necessità
Entità D	104	Banca A	101	Personale	Tutto il personale informatico della banca A proviene dall'entità D

## ALLEGATO XI

## Autorità

Persona giuridica		Autorità di vigilanza			Autorità di risoluzione			Autorità di garanzia dei depositi		
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'autorità	Numero di telefono	Indirizzo di posta elettronica	Nome dell'autorità	Numero di telefono	Indirizzo di posta elettronica	Nome dell'autorità	Numero di telefono	Indirizzo di posta elettronica
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Banca A	111	Prudential Regulation Authority			Bank of England			Financial Services Compensation Scheme		

## Impatto giuridico della risoluzione

Persona giuridica		Parte terza		Tipo di contratto	Conseguenze dell'estinzione sullo strumento di risoluzione	Commenti
Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica	Nome dell'entità	Identificativo della persona giuridica			
010	020	030	040	050	060	070
Banca B	112	Euronext NV		Adesione	Y	La cessione dell'attività di gestione degli attivi potrebbe risultare difficile in caso di risoluzione.

## ALLEGATO XIII

**Istruzioni per compilare i modelli degli allegati da I a XII****Istruzioni generali**

## 1. STRUTTURA E CONVENZIONE

1.1. **Struttura**

Il quadro consiste di 12 serie di modelli per un totale di 15 modelli, secondo lo schema seguente:

1. Struttura organizzativa
2. *Governance* e dirigenza
3. Funzioni essenziali e linee di business principali
4. Controparti principali (tre modelli)
5. Struttura delle passività
6. Garanzie reali costituite
7. Voci fuori bilancio
8. Sistemi di pagamento, compensazione e regolamento
9. Sistemi informatici (due modelli)
10. Interconnessioni
11. Autorità
12. Impatto giuridico della risoluzione

1.2. **Principio contabile**

L'ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile.

Ai fini del presente allegato, gli acronimi «IAS» e «IFRS» fanno riferimento ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

I valori segnalati nel modello devono corrispondere al valore contabile lordo, salvo diversa indicazione fornita nelle istruzioni.

1.3. **Convenzione di numerazione**

La seguente notazione generale è utilizzata nelle presenti istruzioni per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello: {Modello; Riga; Colonna}.

1.4. **Livello di applicazione**

Il livello di applicazione è determinato dalle autorità di risoluzione al momento di formulare, direttamente o indirettamente, la richiesta all'ente.

**Istruzioni relative al modello**

## 2. ALLEGATO I - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

- (1) una descrizione dettagliata della struttura organizzativa dell'ente, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;
- (2) l'identificazione dell'assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica.

Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030-040	<b>Assetto proprietario</b>
030	<b>Nome dell'entità</b> Nome dell'entità che detiene una partecipazione diretta e controlla la persona giuridica identificata nella colonna 010.
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 030. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.
050	<b>Capitale (%)</b> Percentuale del capitale della persona giuridica elencata nella colonna 010, detenuta dalla persona giuridica elencata nella colonna 030.
060	<b>Diritti di voto (%)</b> Percentuale dei diritti di voto nella persona giuridica elencata nella colonna 010, detenuta dalla persona giuridica elencata nella colonna 030.
070-080	<b>Soggetto consolidante</b>
070	<b>Nome dell'entità</b> Nome del soggetto che consolida l'entità elencata nella colonna 010 al livello più elevato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
080	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 070. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.

## 3. ALLEGATO II - GOVERNANCE E DIRIGENZA

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:  
 (3) l'ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave relativamente a ciascuna persona giuridica.

Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030	<b>Ubicazione</b> Città in cui ha sede legale l'entità elencata nella colonna 010.
040	<b>Giurisdizione di costituzione</b> La giurisdizione in cui è costituita l'entità elencata nella colonna 010, identificata conformemente a ISO 3166.
050	<b>Autorità preposta al rilascio delle licenze</b> Nome dell'autorità che rilascia la licenza bancaria o di impresa di investimento all'ente elencato nella colonna 010.
060	<b>Tipo di licenza</b>
070-090	<b>Membro dell'organo di amministrazione responsabile di comunicare alle autorità di risoluzione le informazioni necessarie per il piano di risoluzione</b>
070	<b>Nome</b> Nome, cognome
080	<b>Numero di telefono</b>
090	<b>Indirizzo di posta elettronica</b>
100-140	<b>Dirigente chiave</b> Alto dirigente dell'entità, responsabile della risoluzione dell'entità stessa
100	<b>Nome</b> Nome, cognome
110	<b>Funzione</b>
120	<b>Dipartimento</b>
130	<b>Numeri di telefono</b> Numero di telefono del dipartimento e numero personale del dirigente citato nella colonna 100.
140	<b>Indirizzi di posta elettronica</b> Mailbox del dipartimento e indirizzo personale di posta elettronica del dirigente citato nella colonna 100.

## 4. ALLEGATO III - FUNZIONI ESSENZIALI E LINEE DI BUSINESS PRINCIPALI

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

(4) una classificazione delle operazioni essenziali e delle linee di business principali dell'ente, comprese le detenzioni di attività sostanziali e le passività relative a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

(17) il membro dell'organo di amministrazione responsabile del piano di risoluzione dell'ente nonché i responsabili, se diversi, per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali.

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010	<b>Funzioni essenziali</b> Le «funzioni essenziali» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
020	<b>Linee di business principali</b> Le «linee di business principali» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
030-040	<b>Persona giuridica</b>
030	<b>Nome dell'entità</b>
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
050	<b>Ubicazione</b> Paese in cui operano le linee di business.
060	<b>Numero di uffici/succursali in ogni ubicazione</b>
070-090	<b>Attività sostanziali</b>
070	<b>Tipo</b>
080	<b>Importo</b> In milioni
090	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217
100-120	<b>Passività sostanziali</b>
100	<b>Tipo</b>
110	<b>Importo</b> In milioni
120	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217
130-170	<b>Alto dirigente responsabile della comunicazione delle informazioni</b>
130	<b>Nome</b> Nome, cognome

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
140	<b>Funzione</b>
150	<b>Dipartimento</b>
160	<b>Numeri di telefono</b> Numero di telefono del dipartimento e numero personale del dirigente citato nella colonna 130.
170	<b>Indirizzi di posta elettronica</b> Mailbox del dipartimento e indirizzo personale di posta elettronica del dirigente citato nella colonna 130.

## 5. ALLEGATO IV, SEZIONE 1 - CONTROPARTI PRINCIPALI (ATTIVITÀ)

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:  
(10) *l'identificazione delle controparti principali o più critiche dell'ente, nonché analisi dell'impatto del dissesto delle controparti principali sulla situazione finanziaria dell'ente.*

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030-040	<b>Controparte principale</b> L'importanza dev'essere determinata dalle autorità pertinenti. Le controparti sono segnalate per i gruppi di clienti connessi pertinenti; qualora un cliente non appartenga a un gruppo di clienti connessi, la segnalazione è effettuata a livello individuale. Le autorità di risoluzione possono chiedere informazioni sui gruppi di clienti connessi a livello individuale. La definizione di «gruppo di clienti connessi» è contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le informazioni fornite nel presente modello devono integrare quelle già fornite in «Grandi esposizioni».
030	<b>Nome dell'entità</b>
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
050	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217
060	<b>Esposizione originaria</b> Le «esposizioni originarie» ai sensi degli articoli 24, 389, 390 e 392 del regolamento (UE) n. 575/2013; seguire l'approccio FINREP.

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
070	<b>Attenuazioni del rischio di credito</b> L'«attenuazione del rischio di credito» (CRM) ai sensi degli articoli 399 e da 401 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini della presente segnalazione, la tecnica CRM, definita all'articolo 4, punto 57, e riconosciuta nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, è usata conformemente agli articoli da 401 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.
080	<b>Rettifiche di valore e accantonamenti</b> Le «rettifiche di valore e accantonamenti» definite agli articoli 34, 24, 110 e 111 del regolamento (UE) n. 575/2013.
090	<b>Esposizione netta</b> $090 = 060 - 070 - 080$
100	<b>Impatto sul coefficiente CET1</b> Impatto dell'inadempimento della controparte elencata nella colonna 030 sul coefficiente di capitale primario di classe 1 della persona giuridica elencata nella colonna 010. Per calcolare l'impatto sul coefficiente CET1 si suggerisce di utilizzare la formula: $CET1 - [(CET1 - perdita attesa)/(RWA - perdita attesa)] = \text{Impatto sul CET1}$ . Qualora giudichino maggiormente adeguata una formula più sofisticata, le autorità di risoluzione hanno facoltà di richiedere una formula differente.

## 6. ALLEGATO IV, SEZIONE 2 - CONTROPARTI PRINCIPALI (PASSIVITÀ)

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:  
(10) *l'identificazione delle controparti principali o più critiche dell'ente, nonché analisi dell'impatto del dissesto delle controparti principali sulla situazione finanziaria dell'ente.*

Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030-040	<b>Controparte principale</b> L'importanza dev'essere determinata dalle autorità pertinenti. Le informazioni fornite nel presente modello devono integrare quelle già fornite in «Grandi esposizioni».
030	<b>Nome dell'entità</b>
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
050-070	<b>Finanziamenti</b>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
050	<b>Tipo</b>
060	<b>Importo</b> Espresso nella valuta della passività
070	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217

## 7. ALLEGATO IV, SEZIONE 3 - CONTROPARTI PRINCIPALI (COPERTURE RILEVANTI)

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:  
(9) le coperture rilevanti dell'ente, compresa l'attribuzione alle singole persone giuridiche.

Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030-040	<b>Controparte principale</b> Le controparti sono segnalate per i gruppi di clienti connessi pertinenti; qualora un cliente non appartenga a un gruppo di clienti connessi, la segnalazione è effettuata a livello individuale. Le autorità di risoluzione possono chiedere informazioni sui gruppi di clienti connessi a livello individuale. La definizione di «gruppo di clienti connessi» è contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.
030	<b>Nome dell'entità</b>
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
050-080	<b>Coperture rilevanti (in bilancio)</b>
050	<b>Tipo</b> Le coperture rilevanti fornite non devono essere limitate alle coperture contabili.
060	<b>Importo</b>
070	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217
080	<b>Scopo della copertura</b> Rischi che si intende coprire.
090-120	<b>Coperture rilevanti (fuori bilancio)</b>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
090	<b>Tipo</b> Le coperture rilevanti fornite non devono essere limitate alle coperture contabili.
100	<b>Importo</b>
110	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217
120	<b>Scopo della copertura</b> Rischi che si intende coprire.

## 8. ALLEGATO V - STRUTTURA DELLE PASSIVITÀ

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

(5) una descrizione dettagliata delle componenti delle passività dell'ente e di tutte le sue persone giuridiche, operando una separazione almeno per tipo e ammontare dei debiti a breve e lungo termine e delle passività garantite, non garantite e subordinate;

(6) i dettagli delle passività dell'ente che sono passività ammissibili.

## Istruzioni concernenti righe specifiche

Riga	Riferimento giuridico e istruzioni
010	<b>Nome della persona giuridica</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030	<b>Diritto che disciplina le passività</b> SEE o «paese terzo». Le autorità di risoluzione hanno la facoltà di fissare una soglia al di sopra della quale richiedere una disaggregazione per singolo paese terzo.
040	<b>Data</b>
050	<b>Persone fisiche</b>
055	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
060	<b>Microimprese, piccole e medie imprese</b>
065	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
070	<b>Grandi imprese non finanziarie</b>
075	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
080	<b>Enti</b> Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE.

Riga	Riferimento giuridico e istruzioni
085	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE. Il debito giuridicamente subordinato (colonna 050) e il debito non garantito di primo rango (senior)(colonna 080) degli enti con scadenza originaria inferiore a sette giorni non devono essere inclusi nell'importo «di cui passività ammissibili» indicato nella riga 085 poiché, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tali passività sono escluse dal bail-in.
090	<b>Imprese di assicurazione e fondi pensionistici</b> Imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e fondi pensionistici.
095	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
100	<b>Altre imprese finanziarie</b>
105	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
110	<b>Infragruppo</b> Esposizioni nei confronti di entità all'interno dello stesso gruppo. Tali esposizioni sono elencate in questa riga solo per evitare doppi conteggi (per esempio le esposizioni verso una banca appartenente allo stesso gruppo devono essere identificate nella riga 110 e non nella riga 080 «enti creditizi»).
115	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
120	<b>Governo, banche centrali ed entità sovranazionali</b>
125	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
130	<b>Altri/non identificati</b> Qualora non sia possibile identificare il detentore di un titolo, comunicare solamente i totali.
135	<b>di cui passività ammissibili</b> Importo delle passività che costituiscono «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.
150	<b>Totale</b>
160	<b>Totale delle passività ammissibili</b> Totale delle «passività ammissibili» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE.

Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010	<b>Debito giuridicamente subordinato che rientra nel capitale aggiuntivo di classe 1</b>
020-040	<b>Debito giuridicamente subordinato che rientra nel capitale di classe 2</b>
020	<b>Durata residua inferiore a un mese</b>
030	<b>Durata residua inferiore a un anno</b>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
040	<b>Durata residua superiore a un anno</b>
050-070	<b>Debito giuridicamente subordinato</b>
050	<b>Durata residua inferiore a un mese</b> Debito subordinato che non rientra nella classe 1 o nella classe 2.
060	<b>Durata residua inferiore a un anno</b> Debito subordinato che non rientra nella classe 1 o nella classe 2.
070	<b>Durata residua superiore a un anno</b> Debito subordinato che non rientra nella classe 1 o nella classe 2.
080-100	<b>Debito non garantito di primo rango (senior)</b> Comprende certificati di deposito ed effetti commerciali ( <i>commercial paper</i> ).
080	<b>Durata residua inferiore a un mese</b>
090	<b>Durata residua inferiore a un anno</b>
100	<b>Durata residua superiore a un anno</b>
110-130	<b>Depositi</b>
110	<b>Totale</b>
120	<b>di cui depositi ammissibili</b>
130	<b>di cui depositi protetti</b> Esclusi dall'ambito di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a).
140	<b>Debito garantito</b> Escluso dall'ambito di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b).
150	<b>Altre passività escluse ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della BRRD</b> Escluse dall'ambito di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a g).
160-170	<b>Derivati</b> Solo voci in bilancio. Le voci fuori bilancio devono essere segnalate nell'allegato VII.
160	<b>Esposizione dopo il netting prudenziale</b>
170	<b>Esposizione dopo la deduzione di margini e garanzie reali</b>
180	<b>Totale</b> Somma delle colonne 010-110, 140-160.

## 9. ALLEGATO VI - GARANZIE REALI COSTITUITE

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:  
(7) l'individuazione delle procedure necessarie per stabilire a chi l'ente abbia ceduto garanzie reali, il titolare delle stesse e il paese nel quale sono ubicate.

Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
030-040	<b>Emittente della garanzia reale</b>
030	<b>Nome dell'entità</b>
040	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
050	<p><b>Tipo di garanzia reale</b></p> <p>Comprende tutti i tipi di garanzia, compresi quelli in cui vi è una passività fuori bilancio oppure non vi è nessuna passività (per esempio swap di garanzie, fondi di garanzia in caso di inadempimento).</p>
060	<p><b>Numero di identificazione</b></p> <p>Codice ISIN Qualora il codice ISIN non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
070-080	<b>Detentore della garanzia reale</b>
070	<b>Nome dell'entità</b>
080	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
090	<b>Importo</b>
100	<p><b>Valuta</b></p> <p>Identificazione conformemente a ISO 4217</p>
110	<p><b>Giurisdizione</b></p> <p>Il diritto della giurisdizione applicabile al detentore della garanzia reale identificato nella colonna 070 (per esempio diritto tedesco).</p>
120-130	<b>Controparte</b>
120	<b>Nome</b>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
130	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
140	<b>Importo</b>
150	<p><b>Valuta</b></p> <p>Identificazione conformemente a ISO 4217.</p>
160	<p><b>Giurisdizione</b></p> <p>Diritto della giurisdizione applicabile al contratto di garanzia.</p>

## 10. ALLEGATO VII - VOCI FUORI BILANCIO

<p>Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:</p> <p>(8) una descrizione delle esposizioni fuori bilancio dell'ente e delle sue persone giuridiche, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;</p> <p>(21) informazioni su attività fuori bilancio, strategie di copertura.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
030	<p><b>Voce fuori bilancio</b></p> <p>Da identificare nelle tre seguenti categorie: «garanzie», «linee di credito», «altro». Il presente modello non deve includere voci in bilancio.</p>
040-050	<b>Controparte</b>
040	<b>Nome dell'entità</b>
050	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>
060-070	<b>Importo</b>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
060	<b>Totale</b> Valore nominale.
070	<b>di cui impegnato</b> Da compilare solo per le linee di credito.
080	<b>Valuta</b> Identificazione conformemente a ISO 4217.
090	<b>Operazioni essenziali</b>
100	<b>Linee di business principali</b>
110	<b>Informazioni supplementari</b>

## 11. ALLEGATO VIII, SEZIONE 1 - SISTEMI DI PAGAMENTO, COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

(11) ciascun sistema nel quale l'ente effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente;

(12) ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale l'ente partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente.

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030-060	<b>Sistema</b>
030	<b>Tipo di sistema</b> Suddividere per categorie utilizzando le seguenti opzioni: «Pagamento», «Regolamento», «Compensazione di titoli», «Compensazione di derivati», «Depositario», «CCP» e «Altro». Qualora se ne applichi più di uno, specificare tutti i tipi.
040	<b>Designazione</b>
050	<b>Modo di partecipazione</b> Diretta o indiretta.
060	<b>Codice di identificazione</b> Codice BIC Qualora il codice BIC non sia disponibile, fornire un'altra forma di identificazione, per esempio il codice dell'ente o il numero di conto. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
070-080	<b>Ente rappresentativo</b> Da compilare solo quando l'accesso è indiretto.
070	<b>Nome dell'entità</b>
080	<b>Codice di identificazione</b>
090	<b>Attribuzione a funzione essenziale</b>
100	<b>Attribuzione a linea di business principale</b>
110	<b>Requisiti di adesione</b> Informazioni quantitative e qualitative necessarie per comprendere il rischio di cancellazione dell'adesione dell'ente.
120	<b>Impatto della procedura di risoluzione sull'adesione o sul contratto con l'ente rappresentativo</b>
130	<b>Sostituibilità</b> Nome di un altro potenziale fornitore di sistemi di pagamento che potrebbe sostituire il fornitore di sistemi di pagamento elencato nella colonna 040.
140	<b>Informazioni supplementari</b>

## 12. ALLEGATO IX, MODELLO 1 - SISTEMI INFORMATICI (INFORMAZIONI GENERALI)

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

(13) un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dall'ente, compresi quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le informazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente;

(14) l'identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l'attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente.

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Sistema</b>
010	<b>Identificazione</b>
020	<b>Tipo</b> Scegliere tra «gestione del rischio», «contabilità», «segnalazioni finanziarie», «informazioni regolamentari» e «altro».
030	<b>Descrizione</b>
040-050	<b>Entità del gruppo che è parte del contratto</b>
040	<b>Nome dell'entità</b>
050	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
060	<b>Tipo di contratto</b> Licenza, servizio condiviso o altro
070-080	<b>Controparte</b>
070	<b>Nome dell'entità</b>
080	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
090-110	<b>Persona responsabile</b>
090	<b>Nome</b>
100	<b>Numero di telefono</b>
110	<b>Indirizzo di posta elettronica</b>
120	<b>Impatto della procedura di risoluzione sulla continuità di accesso ai sistemi informatici</b>

## 13. ALLEGATO IX, MODELLO 2 - SISTEMI INFORMATICI (ATTRIBUZIONE)

<p>Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:</p> <p>(13) un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dall'ente, compresi quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le informazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente;</p> <p>(14) l'identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l'attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010	<b>Sistema</b>
020-050	<b>Utente</b>
020	<b>Nome dell'entità</b>
030	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
040	<b>Funzioni essenziali</b> Le «funzioni essenziali» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
050	<b>Linee di business principali</b> Le «linee di business principali» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

## 14. ALLEGATO X - INTERCONNESSIONI

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

(15) l'identificazione e classificazione delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze tra persone giuridiche diverse, quali:

- personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;
- accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;
- esposizioni creditizie effettive o potenziali;
- accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempimenti reciproci e meccanismi di netting tra affiliati;
- trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back; accordi sul livello di servizio.

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica A</b>
010	<b>Nome dell'entità</b> Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 030.
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Dev'essere diverso dall'identificativo elencato nella colonna 040. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.
030-040	<b>Persona giuridica B</b>
030	<b>Nome dell'entità</b> Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 010.
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione. Dev'essere diverso dall'identificativo elencato nella colonna 020. Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
050	<p><b>Tipo di interconnessione</b></p> <p>Scegliere tra le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Personale</li> <li>— Strutture</li> <li>— Sistema</li> <li>— Accordi su capitali</li> <li>— Accordi su finanziamenti</li> <li>— Accordi sulla liquidità</li> <li>— Esposizione creditizia</li> <li>— Accordo reciproco di garanzia</li> <li>— Accordo reciproco su garanzie reali</li> <li>— Disposizioni in materia di inadempimenti reciproci</li> <li>— Meccanismi di netting tra affiliati</li> <li>— Trasferimenti di rischi</li> <li>— Accordi di scambio back-to-back</li> <li>— Accordo sul livello di servizio</li> <li>— Altro</li> </ul>
060	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Da compilare obbligatoriamente se sono state compilate le colonne da 010 a 050.</p>

## 15. ALLEGATO XI - AUTORITÀ

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:

(16) l'autorità competente e autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica;

(18) una descrizione dei meccanismi che l'ente ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni che ha stabilito sono necessarie per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione.

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome</b>
020	<p><b>Identificativo della persona giuridica</b></p> <p>Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.</p> <p>Qualora l'«identificativo della persona giuridica» non sia disponibile per un'entità specifica, fornire un'altra forma di identificazione. La dicitura «non disponibile» è consentita solo qualora non esista alcuna altra forma di identificazione.</p>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
030-050	<b>Autorità di vigilanza</b>
030	<b>Nome dell'autorità</b>
040	<b>Numero di telefono</b>
050	<b>Indirizzo di posta elettronica</b>
060-080	<b>Autorità di risoluzione</b>
060	<b>Nome dell'autorità</b>
070	<b>Numero di telefono</b>
080	<b>Indirizzo di posta elettronica</b>
090-110	<b>Autorità di garanzia dei depositi</b>
090	<b>Nome dell'autorità</b>
100	<b>Numeri di telefono</b>
110	<b>Indirizzo di posta elettronica</b>

## 16. ALLEGATO XII - IMPATTO GIURIDICO DELLA RISOLUZIONE

Il presente modello comprende le seguenti voci elencate nella sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE:  
*(19) tutti gli accordi stipulati dagli enti e dalle loro persone giuridiche con parti terze che potrebbero essere estinti se le autorità decidessero di applicare uno strumento di risoluzione ed eventualità che le conseguenze dell'estinzione possano incidere sull'applicazione di tale strumento.*

## Istruzioni concernenti colonne specifiche

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
010-020	<b>Persona giuridica</b>
010	<b>Nome dell'entità</b>
020	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.
030-040	<b>Parte terza</b>
030	<b>Nome dell'entità</b>

Colonna	Riferimento giuridico e istruzioni
040	<b>Identificativo della persona giuridica</b> Codice alfanumerico di 20 cifre della persona giuridica identificata nella colonna 010. L'identificativo della persona giuridica identifica in maniera univoca ogni struttura o persona giuridica che partecipi a un'operazione finanziaria in qualsiasi giurisdizione.
050	<b>Tipo di contratto</b>
060	<b>Conseguenze dell'estinzione sullo strumento di risoluzione</b> Y («sì») oppure N («no»)
070	<b>Commenti</b>